



Comune di Cattolica Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 DEL 27/04/2022

AREA DENOMINATA PIAZZETTA DELLE ERBE - RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO PER EFFETTO SENTENZA TAR EMILIA ROMAGNA N. 880/21 - INDENNIZZO PER INDEBITA OCCUPAZIONE - INDIRIZZO PER ACQUISIZIONE SANANTE

L'anno duemilaventidue , il giorno ventisette , del mese di Aprile , presso il Centro Culturale Polivalente – Sala Conferenze – Piazza della Repubblica n.31 – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in Prima convocazione.

Alle ore 21:15 il Segretario Generale procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome Nome	Pr.	Cognome Nome	Pr.
FORONCHI FRANCA	P	MAGNANI MARCO	P
BENELLI GASTONE	P	FRANCA ROBERTO	P
MONTANARI ALESSANDRO	P	GENNARI MARIANO	P
SECCHI MARCO	A	POZZOLI SILVIA	P
GIULINI GIULIANA	P	OLIVIERI NICOLETTA	P
BERTOZZI DAVIDE	P	GESSAROLI MASSIMILIANO	P
GIUSINI ELENA	P	FRANCA RICCARDO	P
MICHELINI ALICE	P	MAURO FLAVIO	P
CASANTI FILIPPO	P		

PRESENTI N. 16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Massimiliano Gessaroli

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale dott. Andrea Volpini.

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Sono presenti gli assessori: UGUCCIONI ALESSANDRO, BELLUZZI ALESSANDRO, GABELLINI CLAUDIA, ROMEO NICOLA ANTONIO, VACCARINI FEDERICO .

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

Il Consigliere Secchi Marco è assente giustificato.
I Consiglieri presenti sono 16.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 31 (proponente: GABELLINI CLAUDIA) predisposta in data 11/04/2022 dal Dirigente Settore 05;

VISTO il Parere del Collegio dei Revisori n. 8/2022 del 20/04/2022 sulla Proposta di Delibera n.31 del 11/04/2022;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 14/04/2022 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 05 GADDI BALDINO / ArubaPEC S.p.A.;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 15/04/2022 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.;

Relaziona l'Assessore Gabellini Claudia;

Successivamente prendono la parola, nell'ordine:

- Consigliere Gennari Mariano, Assessore Gabellini Claudia, Dirigente Gaddi Baldino, Consigliere Gennari Mariano, Dirigente Gaddi Baldino, Consiglieri Casanti Filippo e Gennari Mariano, Sindaca Foronchi Franca, Consiglieri Casanti Filippo e Gennari Mariano, Dirigente Gaddi Baldino, Consigliere Pozzoli Silvia, Dirigente Gaddi Baldino;

Gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione digitale della seduta disponibile nel sito web dell'Amministrazione comunale all'indirizzo: <http://www.cattolica.rn/reteliciva-citta-di-cattolica/area-istituzionale/live-stream-consiglio-comunale-comune-di-cattolica>

Alle ore 23,19 escono dall'aula prima della votazione i Consiglieri Pozzoli Silvia, Olivieri Nicoletta e Gennari Mariano.

I consiglieri presenti sono ora 13

Successivamente la proposta viene sottoposta a votazione palese espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: 13

Astenuti: 3 (Alleanza Civica: Gessaroli Massimiliano e Franca Riccardo – Fratelli d'Italia: Mauro Flavio)

Votanti: 10

Favorevoli: 10 (Sindaca Foronchi Franca – PD: Benelli Gastone, Montanari Alessandro, Giulini Giuliana, Bertozzi Davide, Giusini Elena, Michelini Alice – Azione con Carlo Calenda: Casanti Filippo – Cattolica Futura: Magnani Marco – Idee in Comune: Franca Roberto)

Contrari: //

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 31

I N O L T R E

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Riscontrato il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Comunale e così articolato con votazione palese espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: 13

Astenuti: 3 (**Alleanza Civica:** Gessaroli Massimiliano e Franca Riccardo – **Fratelli d'Italia:** Mauro Flavio)

Votanti: 10

Favorevoli: 10 (**Sindaca** Foronchi Franca – **PD:** Benelli Gastone, Montanari Alessandro, Giulini Giuliana, Bertozzi Davide, Giusini Elena, Michelini Alice – **Azione con Carlo Calenda:** Casanti Filippo – **Cattolica Futura:** Magnani Marco – **Idee in Comune:** Franca Roberto)

Contrari: //

Il presente atto è dichiarato,

I M M E D I A T A M E N T E E S E G U I B I L E

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267

PREMESSO CHE:

- l'area costituente la corte esterna del fabbricato sito in Via Bastioni ed identificata al F. 3 mapp. 360 del Comune di Cattolica, denominata "piazzetta delle erbe", è stata concessa in locazione al Comune di Cattolica già a far data dal 13/04/1966 per il suo utilizzo quale mercato ambulante ortofrutticolo. A titolo di corrispettivo il Comune di Cattolica, in tale periodo, realizzava alcune opere di urbanizzazione e sistemazione superficiaria (rete fognaria, consolidamento del terreno e manto stradale);
- con decreto del 31/3/1967 una parte del lotto (di 402 mq) era riconosciuto di notevole interesse storico archeologico ed è stato su di esso apposto il vincolo di tutela specifico in base alla legge 1089 del 1939 (ora D.Lgs. 50/206) ;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30/01/1979 l'area veniva dichiarata di pubblica utilità e ne veniva disposta l'occupazione attuata in data 22/05/1979;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 5.770 del 16/04/1981 veniva disposto l'esproprio dell'area *de quo* per eseguire contestualmente opere di sistemazione superficiale della stessa;
- la società proprietaria dell'area, Società Immobile Piazza Mercato di Venturini Bruno e C. S.a.s. oggi in liquidazione, successivamente all'avvio della procedura espropriativa impugnava il provvedimento ablativo e, dopo una sentenza sfavorevole del giudice amministrativo di primo grado (TAR), all'esito del giudizio di appello il Consiglio di Stato con sentenza della sez. IV del 18/03/1999, n. 302 veniva accolto il ricorso della società proprietaria e veniva annullata la predetta delibera del Consiglio Comunale n. 5770/81 che disponeva l'esproprio;
- con due successive transazioni stipulate tra la società espropriata ed il Comune di Cattolica, rispettivamente del 31/3/2007 e del 7/8/2009 la società stessa rinunciava agli effetti della sentenza del Consiglio di Stato n. 302/1999, ossia al recupero della proprietà del terreno e alla pretesa risarcitoria, mentre il Comune si impegnava a trasferire il diritto di proprietà nel sottosuolo con contestuale autorizzazione a realizzare un garage interrato (nei limiti stabiliti dal Piano di Recupero approvato nel 2002) e a costituire un diritto di superficie per 90 anni su area da destinare a parcheggi a raso. Restavano a carico del Comune i costi per la realizzazione del solaio del piano terra in grado di sopportare un carico di 300 Kg/mq e la sua impermeabilizzazione oltre alla sistemazione dell'arredo di superficie;
- l'accordo di cui sopra era subordinato alla possibilità oggettiva di effettuare la costruzione del garage interrato, in assenza di ritrovamenti di reperti archeologici, previo sondaggio effettuato a mezzo di scavo, nonché alla demolizione di un muro a confine e la cessione di una porzione di terreno da parte di soggetto terzo ovvero della soc. Pritelli s.r.l.;
- a fronte dell'inerzia della Soc. Pritelli le condizioni contenute nell'accordo transattivo

sopra riportato non trovavano attuazione e, conseguentemente, la Società Immobile Piazza Mercato S.a.s con propria nota in data 18/05/2011 dichiarava lo scioglimento dell'accordo transattivo e avanzava le pretese conseguenti ovvero la restituzione dell'area ed il pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo;

- la soc. Pritelli s.r.l. giustificava il proprio ritardo nell'attuazione delle azioni previste ma la Società Immobile Piazza Mercato S.a.s., ribadiva la volontà di considerare risolta la transazione e confermava la richiesta della restituzione dell'area e la riparazione pecuniaria per l'occupazione;

- Società Immobile Piazza Mercato di Venturini Bruno e C. S.a.s. in liquidazione, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Marcolini proponeva ricorso n. 593 del 2016 contro il Comune di Cattolica per l'accertamento dell'inadempimento del Comune alle obbligazioni nascenti dal contratto di transazione (o comunque del suo scioglimento) e chiedeva la restituzione dell'area di proprietà (Fg. 3 mappale 360) adiacente Piazza mercato di 922 mq e il risarcimento del danno per il periodo di illegittima occupazione *sine titulo*;

- con sentenza N.00880/2021 REG.PROV.COLL. N.00593/2016 REG.RIC. pubblicato in data 26/10/2021 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia-Romagna, si pronunciava accogliendo le pretese avanzate dalla società ricorrente sopra richiamata e precisamente:

- accertava lo scioglimento degli accordi transattivi sottoscritti tra le parti il 31/3/2007 e il 7/8/2009;
- condannava il Comune di Cattolica a restituire il bene illegittimamente detenuto e a risarcire il danno derivante dall'occupazione illegittima ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42-bis del DPR n. 327/2001, salve le ipotesi di acquisto legittimo del bene stesso (acquisizione sanante);

- nello specifico la sentenza sopra richiamata disponeva taluni adempimenti in capo al Dirigente del Servizio Patrimonio del Comune di Cattolica con le modalità ed entro i termini indicati e precisamente:

- 90 giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione della sentenza (27.01.2022), per valutare e restituire l'area alla ricorrente, ovvero acquisirla, previa assunzione degli atti di competenza degli organi collegiali dell'Ente; entro tale termine dovranno essere assunte le coerenti operazioni materiali (in caso di restituzione) ovvero dovrà essere emanato il provvedimento di acquisizione, da notificare tempestivamente al proprietario, trascrivere presso la Conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione precedente e comunicare alla Corte dei Conti;
- 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione della sentenza (27.12.2021), per formulare una proposta di liquidazione del danno da illegittima occupazione nel rispetto dei parametri enunciati e pagamento della somma nei successivi 60 giorni.
- L'area in parola non è edificabile in base agli strumenti urbanistici vigenti e quelli in vigore al momento dell'occupazione da parte del Comune di Cattolica;

- che in data 24.01.2022 ns. prot. n.2407 il Dirigente del Servizio Patrimonio inviava all'Avv. Marcolini, procuratore domiciliatario della Società Immobiliare Piazza Mercato una richiesta di dati e di presupposti per il pagamento dell'indennizzo per indebita occupazione, tra i quali la dimostrazione della piena ed esclusiva proprietà dell'area, a cui non è stato dato riscontro;

- che tale richiesta si rende necessaria al fine di appurare con esattezza la piena proprietà

dell'area oggetto di occupazione nonché la sua consistenza ed i soggetti legittimati a riscuotere considerata il procedimento concorsuale in corso;

- che l'identificazione catastale dell'area, appurata mediante visura storica per immobile presso il Catasto Terreni, è sottoposta all'annotazione "geometria da verificare";

- che in data 23/03/2022 ns. prot. n. 10731 veniva ulteriormente sollecitato, mediante una seconda richiesta, l'Avv. Marcolini, procuratore domiciliario della Società Immobiliare Piazza Mercato, al fine di conseguire i dati propedeutici al pagamento dell'indennità di illegittima occupazione;

DATO ATTO CHE:

- secondo quanto stabilito dalla sentenza del TAR la valutazione per la redazione della perizia di stima per l'indennità di illegittima occupazione dovrà avere luogo come segue: "Il quantum spettante dovrà essere determinato come di seguito illustrato:

- *la misura è pari al cinque per cento annuo sul valore venale del bene in linea con il parametro fatto proprio dal legislatore con l'art. 42 bis comma 3 del DPR 327/2001, suscettibile di applicazione analogica in quanto espressione di un principio generale (Tar Campania Napoli, sez. V – 19/5/2021 n. 3328 e la giurisprudenza ivi citata);*
- *per il calcolo del prezzo di mercato, il Comune dovrà tenere conto della destinazione urbanistica del terreno e fare riferimento al momento dell'inizio dell'occupazione illegittima (22/5/1979), comparando il valore di aree della stessa tipologia di quella oggetto di stima (si possono prendere in esame gli atti di compravendita di terreni finitimi e un'utile base partenza è quella indicata dalla ricorrente negli scritti difensivi); sarà necessario de-valutare e aggiornare (attualizzare) anno per anno i valori medi al mq per il terreno interessato secondo gli indici dell'andamento dei prezzi del mercato immobiliare pubblicati nei siti internet delle maggiori e più accreditate Società di studi e degli Osservatori del mercato immobiliare; sul risultato ottenuto deve essere applicato il 5/annuo (per l'intero periodo che va dall'inizio dell'illegittima detenzione fino alla data dell'effettiva restituzione o acquisizione dell'area);*
- *non può essere valorizzata la dedotta destinazione a parcheggi, posto che un tale sfruttamento si sarebbe rivelato ipotetico, e comunque la posta risarcitoria comprende il mancato godimento del bene, salva la dimostrazione dell'ulteriore danno sulla quale si tornerà in seguito;*
- *trattandosi di debito di valore, la somma complessiva calcolata dovrà essere rivalutata alla data della presente sentenza, e sulla stessa dovranno essere riconosciuti gli interessi al tasso legale, da computarsi sulla base della somma annualmente rivalutata a partire dal valore attribuito al bene al momento dell'inizio dell'illegittima occupazione con applicazione degli indici di rivalutazione dei prezzi al consumo, e ciò sino all'effettivo soddisfo (T.A.R. Puglia Lecce, sez. III – 17/9/2021 n. 1355).*

Gli adempimenti illustrati vengono posti a carico del Dirigente del Servizio Patrimonio dl Comune di Cattolica”;

- ai fini di quanto sopra, con determinazione n. 939 del 29.11.2021 il dirigente del Settore 5 (Lavori Pubblici, Servizi Tecnici e Patrimonio) conferiva l'incarico di valutazione immobiliare dell'area piazzetta delle Erbe nonché dell'indennizzo del danno per illegittima occupazione all'Ing. Roberto Maria Brioli con studio a Rimini, che per competenza ed esperienza curriculare risulta idoneo e qualificato per la valutazione di cui sopra;

PRESO ATTO CHE:

- in data 6.12.2021 prot. gen. n. 47.356 l'Ing. Brioli presentava la valutazione di stima che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e che qui interamente si richiama, da cui emerge una proposta di liquidazione del danno da illegittima occupazione, calcolata in base ai parametri enucleati nella sentenza, ammontante ad € 384.490,00 alla data 6 dicembre 2021;

- che tale pendenza si configura come debito fuori bilancio da riconoscere con apposito atto del Consiglio Comunale

- dalla medesima stima si può dedurre un valore dell'area, allineato cronologicamente al dic/2021, per un importo di € 168.000,00;

- l'Amministrazione Comunale ha già altresì provveduto ad incaricare l'Avv. Silvio Campana per l'impugnazione presso il Consiglio di Stato della sentenza del TAR Emilia Romagna n. 880/2021 del 06.10.2021, pubblicata il 26.10.2021 e notificata il 27.10.2021;

- con ordinanza del 17 marzo 2022, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sez. IV) respingeva l'istanza cautelare proposta dal Comune di Cattolica n. 10.544/2021, con la quale veniva richiesta la sospensiva della decisione TAR n. 880/21;

CONSTATATO CHE:

- Ai sensi dell'art. 42/bis, comma 1, del d.P.R. n. 327/2000 e s.m.i. (Testo Unico espropri) è possibile provvedere ad un decreto espropriativo sanante alle seguenti condizioni:

"1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene".

- che l'area di che trattasi, secondo quanto decretato dal TAR Emilia-Romagna e fatta salva la superiore decisione in appello del Consiglio di Stato, è ad oggi occupata in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità;

- che il richiamato art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 "T.U. Espropri" – introdotto dall'art. 34, comma 1, del D.L. 6.7.2011, n. 98, convertito e modificato dalla Legge 15.7.2011 n. 111 -, consente l'acquisizione di un bene immobile da parte di un'autorità che lo utilizza per scopi di interesse pubblico, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità; che, considerato il rilevante interesse pubblico

- che l'area e le opere in essa realizzate da parte del Comune di Cattolica, nel suo complesso, rivestono tuttora, un preminente interesse pubblico, attuale ed eccezionale in quanto la piazzetta è collocata in prospicenza di un'area di interesse archeologico che, in tal modo, la rende facilmente fruibile da parte di cittadini e turisti, costituisce inoltre uno snodo strategico di collegamento pedonale tra via dei Bastioni, Via XXIV maggio e piazza Roosevelt, ed infine può essere utilizzata come area a parcheggio pubblico a rotazione in prossimità del centro storico ove è fortemente necessario potenziare il numero degli stalli; tali ragioni rendono indispensabile ricorrere all'acquisizione dell'area della piazzetta del Mercato, ai sensi del sopra citato art. 42 bis, in assenza di una valida possibile soluzione alternativa ;

- che è stato determinato, ai sensi dell'art. 42 bis, commi 1 e 3, l'indennizzo spettante alla ditta proprietaria in complessivi ed arrotondati € 185.000,00 di cui € 168.000,00 di valore venale in rapporto alla stima dell'Ing. Maria Roberto Brioli ed € 16.800,00 (pari al 10% del valore venale) per il pregiudizio non patrimoniale previsto dalla medesima norma;

- che la predetta spesa rientra tra gli investimenti così come individuati dall'art. 3, comma 18, della legge 24.12.2003 n. 350, considerati l'utilità e l'arricchimento derivante all'Ente dall'acquisizione dell'area utilizzata per la realizzazione dell'opera pubblica in questione;

- che la copertura finanziaria dell'investimento è prevista tra gli investimenti nel bilancio di previsione 2022 – 2024, esercizio 2022 al cap 11540000 (Acquisizione area piazzetta delle Erbe – fin. Mutuo) per euro 190.000,00 e al cap 11540001 (Acquisizione area piazzetta delle Erbe – fin . Oneri) per euro 19.000,00;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad esercitare la facoltà prevista dall'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., sussistendone tutti i presupposti di legge, provvedendo all'acquisizione al patrimonio comunale dell'area di proprietà della ditta su indicata;

DATO ATTO che:

- il provvedimento di acquisizione sarà trasmesso, in forma integrale, alla Corte dei Conti, entro trenta giorni dalla data di approvazione, ai sensi dell'art. 42 bis, comma 7, del D.P.R. n. 327/2001;

- inoltre che la presente deliberazione è stata istruita dal dr. Baldino Gaddi, in qualità di dirigente del Settore 5, Lavori Pubblici, Ambiente, Servizi Tecnici, Patrimonio e PM, Responsabile del Procedimento;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera l) del T.U.E.L n. 267/2000 s.m.i.

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore 5 e dal Dirigente Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta deliberativa;

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di riconoscere il pagamento di € 384.490,00 quale indennizzo per indebita occupazione dando atto altresì che la somma di cui sopra costituisce debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, lett a) del TUEL, fatto salvo quanto specificato al successivo punto 6);
- 3) di dare atto che la somma di € 384.490,00 trova allocazione all'interno dell'avanzo accantonato dell'Ente del rendiconto 2021 e precisamente all'interno del fondo contenzioso;
- 4) di applicare con il presente provvedimento apposita variazione di bilancio al fine di allocare nella parte entrata l'avanzo accantonato di euro 384.490,00 al cap.10002 e nella parte spesa la somma in questione sul capitolo 440001 "spese ed oneri derivanti da soccombenze in giudizio"
- 5) di dare atto che con il presente provvedimento vengono mantenuti il pareggio di bilancio e gli equilibri generali di bilancio, attestando altresì che il provvedimento in questione reca il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria;
- 6) di subordinare gli effetti del riconoscimento del credito ed la conseguente liquidazione dell'importo di cui sopra all'accertamento della piena ed esclusiva proprietà dell'area in capo al soggetto ricorrente dando atto che, in caso di diritto parziale (od indiviso), sarà riconosciuto il debito fuori bilancio nella misura dell'entità del diritto effettivamente detenuto e dimostrato;
- 7) di esprimere parere favorevole per le ragioni specificate in premessa ad esercitare la facoltà prevista dall'art. 42 bis del d.P.R. 327/2001 e s.m.i., sussistendone tutti i presupposti di legge, provvedendo all'acquisizione al patrimonio comunale dell'area censita al: N.C.T. Comune di Cattolica, F. 3 mapp. 360, parte, di mq 922, da frazionare;
- 8) di procedere all'accertamento degli effettivi proprietari dell'area su cui esercitare il procedimento di cui al precedente punto 7);
- 9) di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa e sopra approvate, di ai sensi dell'art. 42/bis del d.P.R. 327/2001 e s.m.i., il Dirigente responsabile del Settore 5, Lavori Pubblici, Ambiente, Servizi Tecnici, Patrimonio e PM, alla adozione del provvedimento di acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Cattolica, dell'area come sopra identificata compresa la comunicazione alla Corte dei Conti mediante invio di copia integrale del provvedimento, come previsto dal comma 7 della norma sopra indicata ed il frazionamento dell'area;
- 10) di dare atto che il provvedimento acquisitivo dovrà seguire le disposizioni dell'art. 42/bis del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. ed in particolare, ai sensi del comma 4 della norma sopra indicata, disporre la liquidazione del pagamento dell'indennizzo nella misura specificata in premessa, nel termine ivi indicato, condizione giuridica affinché si produca l'effetto traslativo del passaggio del diritto di proprietà;
- 11) di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs 50/2016, il RUP è il Dott. Baldino Gaddi, Dirigente del Servizio Patrimonio, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;
- 12) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici:

- Dirigente Settore 1, Dirigente Servizi Finanziari;

13) di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti, nell'apposito applicativo CON.TE entro 30 giorni dalla data di adozione della presente deliberazione.

14) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto;

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
MASSIMILIANO GESSAROLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA VOLPINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)